



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1060

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. MASSIMILIANO MAZZA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11953 del 5 maggio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimiliano Mazza, nato a Torino (TO), l'11 luglio 1973;

PREMESSO che con nota del 6 marzo 2019 (prot. n. 10018/19), Deutsche Bank S.p.A. ha segnalato gravi irregolarità poste in essere dal Sig. Massimiliano Mazza, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che l'intermediario ha comunicato che le irregolarità emerse e poste in essere dal Sig. Mazza consistono nell'appropriazione, mediante distrazione, di somme di pertinenza di un cliente, nella falsificazione della firma di un cliente e nel compimento di un'operazione non autorizzata;

PREMESSO che in data 30 gennaio 2019, un cliente assegnato dal consulente, il Sig. [omissis], si è recato presso la filiale di Torino - Via Viotti per contestare l'esecuzione di un bonifico disposto in data 25 gennaio 2019 dal proprio conto corrente (DB [omissis], cointestato con la Sig.ra [omissis]) per un importo di [omissis], disconoscendo la firma apposta al modulo di richiesta del bonifico;

PREMESSO che il [omissis], inoltre, ha dichiarato in sede che la società beneficiaria del bonifico ([omissis]) è legata alla Sig.ra [omissis], che da quanto a lui noto risulta essere parente del consulente;

PREMESSO che l'intermediario ha precisato, inoltre, che, in data 31 gennaio 2019, la propria *Funzione Regulation, Compliance and Anti Financial Crime* ha contattato telefonicamente il Sig. Mazza, il quale ha dichiarato di aver apposto la firma in luogo del cliente per sottoscrivere un investimento, all'insaputa dello stesso, e non negando il rapporto di parentela con la Sig.ra [omissis];

PREMESSO che in quella circostanza, il consulente ha concordato con la Funzione un incontro per il giorno successivo presso la sede della Direzione Generale dell'intermediario a Milano; incontro non avvenuto in quanto, in data 1° febbraio 2019, il Sig. Mazza ha fatto pervenire all'intermediario, tramite PEC, il proprio recesso per giusta causa;

PREMESSO che in data 15 febbraio 2019 alcuni responsabili dell'intermediario hanno incontrato il Sig. [omissis] insieme alla cliente Sig.ra [omissis] e che nel corso di tale incontro, Deutsche Bank S.p.A. ha rilevato il compimento di un'operazione di rimborso di un certificato ([omissis]), disposta tramite modulo inviato via fax, non autorizzato dal cliente (sebbene quest'ultimo abbia riconosciuto di aver ottenuto una plusvalenza da tale operazione);

RITENUTO che i comportamenti posti in essere dal consulente, come sopra rappresentati, appaiono suscettibili di integrare le fattispecie di acquisizione, mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, di contraffazione della firma della clientela e di perfezionamento di un'operazione di disinvestimento non autorizzata;

CONSIDERATO che i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Mazza, integrano un'ipotesi di grave violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, per aver:

- acquisito, mediante distrazione, somme di denaro di pertinenza di un cliente;
- contraffatto la firma di un cliente;



- perfezionato un'operazione non autorizzata;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-*septies*, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, il danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte di acquisizione, mediante distrazione, di somme di denaro di pertinenza della clientela, della contraffazione della firma dei clienti e di perfezionamento di un'operazione di disinvestimento non autorizzata sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal Sig. Mazza, nonché nel danno cagionato ai clienti;

RITENUTA, pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente finanziaria nei confronti dei risparmiatori;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la permanenza sul mercato del Sig. Massimiliano Mazza e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario paiono comportare la necessità e l'urgenza che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso venga allontanato dal mercato affinché non ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA, pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

per l'adozione nei confronti del Sig. Mazza Massimiliano di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Massimiliano Mazza, nato a Torino (TO) l'11 luglio 1973, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 17 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti